



**AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Reg. Gen. N. 29926

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**Registro determine
N. 12 del 01.10.2014**

Oggetto: Istituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari. Approvazione relativo regolamento.

IL DIRETTORE

VISTO il D.lgs. n. 150/2009, ed in particolare gli artt. 67 e seguenti, che, integrando e modificando il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno dettato nuove regole in tema di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici;

RISCONTRATA la necessità di provvedere all'istituzione dell'Ufficio procedimenti disciplinari ed alla approvazione del regolamento per la gestione dei medesimi procedimenti;

VISTI gli art. 23 e seguenti del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.05.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 come modificati ed integrati dagli articoli 68-69 del decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, che reca nuove norme anche in materia di procedimenti disciplinari;

VISTE le clausole di diritto privato del Codice Civile, di cui agli artt. 2104, 2105 e 2106 in materia di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, obbligo di fedeltà e sanzioni disciplinari, in conformità delle disposizioni dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa (comma 2, art. 55 del riformato D.Lgs. n. 165/01);

VISTE le disposizioni dell'art.7 della L. 20.05.1970 n 300 applicabili in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 165 e s.m.i.;

VISTE le norme in materia di incompatibilità di incarichi dei pubblici dipendenti di cui all'art. 1 commi 60 e 61 della Legge 23/12/1996, n.662;



**AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

VISTE le disposizioni di cui alla legge 27.03.2001 n. 97 e s.m.i. "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che le disposizioni contenute dall'articolo 55 sino all'articolo 55 - octies costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma del codice civile, per ciò stesso prevalendo sulle diverse disposizioni contenute nei CC.CC.NN.LL..

RITENUTO, pertanto, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni contrattuali, che le discordanze dispositive in materia contenute nei diversi contratti, devono essere risolte a favore delle norme contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 150/2009.

VISTA la circolare n. 9 del 27.11.2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ad oggetto "Indicazioni relative alla nuova disciplina del procedimento disciplinare introdotta dal d.lgs. n. 150/09, con particolare riferimento al periodo transitorio", registrata alla Corte dei Conti l' 11 gennaio 2010 - reg. n. 1, fog. n.16;

VISTA la circolare n. 14 del 23.12.2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ad oggetto " D.lgs. n. 150 del 2009 - disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative."

VISTO l'art. 55, secondo comma, del D.Lgs, n.165/2001, come sostituito dall'art. 68 del D. Lgs. n. 150/2009, nella parte in cui prevede che la pubblicazione "*sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.*";

VISTO il D.P.R. 62 del 16.04.2013 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

CONSIDERATO altresì che:

- il Codice in parola si applicherà alla totalità dei pubblici dipendenti, nonché ai dirigenti e ai consulenti degli organi politici e ai collaboratori e consulenti della P.A e dei suoi fornitori a qualunque titolo;
- l'osservanza delle regole contenute nel Codice rappresenta, altresì, un indicatore ai fini della valutazione della performance individuale.
- le attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del citato Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni è riservata ai responsabili di ciascuna struttura, all'Ufficio di controllo interno e agli uffici di disciplina;



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

VISTA la bozza del Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari predisposta dalla Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane,

DETERMINA

1. Di istituire l'Ufficio per i procedimenti disciplinari nell'ambito dell'Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale;
2. Di approvare il Regolamento per i procedimenti disciplinari dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che si compone di n. 17 articoli;
3. Di disporre la stabile pubblicazione nel sito web dell'Ente, del regolamento dando atto che tale pubblicazione equivale, ai sensi di legge, alla sua affissione all'Albo dell'Ente;
4. Di disporre che il Dirigente dell'Ufficio per i servizi economico finanziari e del personale, o chi da lui delegato, provveda:
 - tramite mail, alla notifica del presente regolamento a tutto il personale in servizio, alla data di pubblicazione del presente atto, presso l'Agenzia nazionale;
 - alla consegna dello stesso, anche tramite mail, al personale che prenderà servizio presso l'Agenzia dopo la citata pubblicazione;
5. Di demandare al responsabile della Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane l'adozione di provvedimenti per l'individuazione delle risorse umane da impiegare;
6. Di trasmettere il presente regolamento alle OO.SS di categoria del comparto Ministeri;
7. Di pubblicare il presente atto sulla sezione "Albo pretorio on-line" del sito internet dell'Agenzia per 15 (quindici) gg. consecutivi.

F.to IL DIRETTORE
(Postiglione)